

IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE, IL SISTEMA SPID, LA DEMATERIALIZZAZIONE

Premessa

Il decreto Madia di “riforma della PA” obbliga gli enti a pianificare la completa digitalizzazione delle procedure che consentono di presentare istanze e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Tali procedure dovranno essere supportate dallo “SPID” recentemente attuato con il DPCM 24 ottobre 2014.

Secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’avvio del sistema SPID entro l’aprile 2015 è una delle priorità indicate dallo stesso Presidente del Consiglio.

Inoltre, entro l’agosto 2016 documenti e procedure delle pubbliche amministrazioni saranno interamente dematerializzati.

La norma

La norma che prevede il Piano di Informatizzazione è il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014, comma che venne inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto.

La norma dispone che le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione.

L’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione, di cittadini e imprese, con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID).

Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell’istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il Piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure.

Il sistema SPID

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta attuazione nel recente DPCM 24 ottobre 2014. Il DPCM avvia l’implementazione di un sistema di identificazione informatica che consente di accedere ai documenti ed ai servizi digitali delle PA.

Il DPCM 24 ottobre 2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) -.

Secondo il CAD, gli enti locali (tra gli altri) hanno l’onere di assicurare la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità, la disponibilità dell’informazione in modalità digitale e si devono organizzare, ed agire, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In via generale, il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle PA.

Ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio.

E questa è proprio la funzione del sistema SPID. Il sistema SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale, gestiscono servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete in favore di cittadini e imprese per conto delle PA.

Pertanto, le PA potranno consentire l’accesso ai propri servizi in rete, oltre che mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID.

Il DPCM 24/10/2014

Il DPCM definisce le caratteristiche del sistema, basato su tre livelli di autenticazione informatica.

Il DPCM specifica:

- il “modello architetturale e organizzativo” del sistema SPID;
- modalità e requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
- standard tecnologici e soluzioni tecnico/organizzative da adottare;
- modalità di adesione degli utenti;
- tempi e modalità di adozione da parte delle PA.

Nell'ambito di questo articolato sistema, l'Agenzia per l'Italia Digitale deve curare l'attivazione dello SPID, svolgendo le seguenti attività:

- gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitali e dei gestori di attributi qualificati;
- curare l'aggiornamento del registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano al sistema;
- stipulare convenzioni apposite con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

L'identità digitale

Secondo il DPCM, l'identità digitale rilasciata all'utente, cittadino o impresa, deve obbligatoriamente recare:

- il codice identificativo: il particolare "attributo" assegnato dal gestore che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello SPID;
- gli attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita Iva, estremi del documento d'identità;
- almeno un attributo secondario: telefono fisso/mobile, indirizzo di posta elettronica, domicilio fisico e digitale, o altri attributi altrimenti individuati dall'Agenzia che siano funzionali alle comunicazioni gestore/utente.

I gestori

I gestori dell'identità digitale sono persone giuridiche accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ad operare nell'ambito dello SPID.

I gestori, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli "attributi" utilizzati dall'utente stesso per la sua "identificazione informatica".

Inoltre, i gestori forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informativa degli utenti.

Il DPCM 24 ottobre 2014 prevede che il rilascio delle identità digitali sia di competenza del gestore, che verifica l'identità del soggetto mediante:

- documento d'identità valido o, nel caso di persone giuridiche, procura attestante i poteri di rappresentanza;
- identificazione informatica tramite documenti digitali di identità validi che prevedano il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione (es. la tessera sanitaria carta nazionale dei servizi);
- identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;
- acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
- identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino avere adottato, a seguito dell'istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli richiesti dal DPCM.

Cosa fare

I comuni devono approvare un Piano di Informatizzazione delle procedure attivabili su "istanza parte", attivabili dall'esterno per iniziativa di privati e imprese.

Il comma 3-bis dell'art. 24 del DL 90/2014 è piuttosto vago.

Impone l'obbligo di pianificare l'informatizzazione ma non stabilisce con precisione il contenuto minimo del Piano, né fissa, seppur con approssimazione, un crono programma d'attuazione del Piano stesso.

Proposta operativa

In questa prima fase si ritiene pertanto necessario e sufficiente l'approvazione della presente pianificazione da parte della Giunta Comunale.